

Istruzione scolastica

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 563 del 02 marzo 2010

Determinazioni in ordine alla programmazione di percorsi triennali di istruzione e formazione per l'A.F. 2010–2011.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, *n.d.r.*)

[L'Assessore Regionale alle Politiche dell'Istruzione e della Formazione, Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

La Giunta regionale intende promuovere anche per l'anno scolastico 2010/2011 il Piano Annuale di Formazione Iniziale riferito all'offerta formativa per giovani soggetti all'obbligo di istruzione.

Detto piano si attua attraverso la programmazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione, valevoli per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione in base all'art. 1 comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e rientranti nel sistema dell'istruzione e formazione professionale, di competenza esclusiva delle Regioni ai sensi del titolo V della Costituzione.

Il "Regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti Professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 febbraio 2010, prevede che i percorsi degli istituti professionali abbiano durata esclusivamente quinquennale e si concludano con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore.

L'articolo 2 comma 3 del medesimo Regolamento prevede che gli Istituti Professionali possano svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ai fini del conseguimento delle qualifiche triennali e dei diplomi professionali previsti dallo stesso D. Lgs. 226/2005.

La Circolare MIUR n. 17 del 18 febbraio 2010, regolando le iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado relative all'anno scolastico 2010/2011, prevede che gli studenti che chiedono di iscriversi alla prima classe degli indirizzi degli Istituti Professionali possano contestualmente chiedere anche di poter conseguire una qualifica professionale a conclusione del terzo anno, disponendo che tali richieste siano accolte con riserva, in attesa di acquisire le determinazioni dei competenti Assessorati delle Regioni in ordine all'attuazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale in relazione alla fase transitoria disciplinata all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 226/2005.

In merito alla necessità di assumere le determinazioni previste nella citata circolare MIUR, il relatore richiama la deliberazione n. 3381 del 10.11.2009 "Dimensionamento della rete scolastica e offerta formativa: Linee−guida per l'anno scolastico 2010−2011. Modifiche ed integrazioni della DGR n. 2470 del 04/08/2009", con cui la Giunta Regionale ha disposto che il ruolo integrativo e complementare degli IPS venga garantito favorendo specifiche e flessibili modalità di supporto ai passaggi tra sistemi.

Tali modalità sono finalizzate a consentire che gli studenti provenienti dal biennio dell'istruzione possano conseguire una qualifica regionale triennale, completando il percorso formativo presso un Organismo di Formazione accreditato, nell'ottica della lotta all'abbandono scolastico.

La Giunta regionale si riserva, peraltro, di disciplinare con successivi provvedimenti, in casi particolari, il conseguimento della qualifica regionale triennale presso gli IPS.

In relatore informa inoltre che il punto 4 dello schema di Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 – già definito in sede tecnica il 4.2.2010 e in attesa di approvazione in sede politica in Conferenza Stato Regioni – rinvia ad un piano di lavoro condiviso predisposto da MIUR, MLSP Regioni e Province autonome che preveda, entro 60 giorni dall'accordo, le modalità e fasi del confronto per la definizione di organiche proposte relative alla predisposizione delle linee guida previste dall'art. 13 comma 1–quinques della L. 40/97, "con l'obiettivo di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti tecnici–professionali e percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle Regioni". Le esperienze fatte negli ultimi anni in Veneto, peraltro, hanno già anticipato questa raccordo.

Ciò premesso si propone di confermare per l'anno scolastico 2010–2011 l'impostazione definita nella citata DGR 3381/2009, riservandosi eventuali ulteriori determinazioni qualora, sulla base di esigenze aggiuntive nonché di un quadro–normativo definito, se ne ravvisassero le necessità.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Uditio il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- Visto il DL 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13;
- Visto il DL 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge agosto 2008, n. 133;
- Visto il Regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti Professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 febbraio 2010;
- Visto il D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Visto lo schema di Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già definito in sede tecnica nella seduta del 4.2.2010 del e in attesa di approvazione in sede politica in Conferenza Stato–Regioni;
- Vista la Circolare MIUR n. 17 del 18 febbraio 2010 – Iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado relative all'anno scolastico 2010/2011;]

delibera

1. che per l'anno scolastico 2010–2011 le qualifiche professionali triennali in formazione iniziale siano conseguite a conclusione di un percorso triennale di istruzione e formazione realizzato presso un Organismo di Formazione accreditato;

2. di stabilire conseguentemente che il ruolo integrativo e complementare degli IPS rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ai fini del conseguimento delle qualifiche triennali, previsto dall'art. 2 comma 3 del Regolamento di riordino degli Istituti Professionali di Stato, venga garantito favorendo specifiche e flessibili modalità di supporto ai passaggi tra sistemi

3. di rinviare a eventuali successivi provvedimenti la possibilità di conseguire, in casi particolari, la qualifica regionale triennale presso gli IPS, sulla base sulla base di esigenze aggiuntive nonché di un quadro-normativo definito, qualora se ne ravvisassero le necessità.